



**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI A
COSTITUIRE IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

[Autostrade dello Stato S.p.A.](#)

Via Ombrone 2G

00185 – Roma autostradedellostato@legalmail.it

Capitale sociale € 50.000.000,00 i.v.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma (RM)

P.Iva e C.F. 17628991006 - REA 1733047

1. AMBITO APPLICAZIONE

Autostrade dello Stato S.p.A. (“**AdS**”) intende dotarsi di un apposito elenco, acquisendo le candidature qualificate da parte di ingegneri, architetti, giuristi ed economisti, per l'individuazione di soggetti idonei ad essere nominati Presidenti e/o Componenti del Collegio Consultivo Tecnico (“**CCT**”) mediante nomina degli iscritti, nel rispetto dei principi di imparzialità, proporzionalità, economicità, efficacia, trasparenza e rotazione.

2. CASI DI COMPOSIZIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA – COMPOSIZIONE, NOMINA E ATTIVITÀ SVOLTE DAL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

2a Collegio Consultivo Tecnico obbligatorio

In applicazione dell'art. 215 del D. Lgs. n. 36/2023 (il “**Codice Appalti**”) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la costituzione di un CCT è obbligatoria.

Il CCT fornisce assistenza volta a prevenire le controversie o a consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

Il CCT esprime pareri o adotta determinazioni, eventualmente, aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

2b Collegio Consultivo Tecnico facoltativo

Ai sensi dell'art. 218 del Codice Appalti le Stazioni Appaltanti, tramite il RUP, possono costituire, secondo le modalità di cui all'[allegato V.2](#) 2 al Codice Appalti, un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

2c Designazione dei membri del Collegio Consultivo Tecnico

Il CCT è formato, a scelta della Stazione Appaltante, da tre componenti, o da cinque componenti in caso di motivata complessità dell'intervento e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo

specifico oggetto del contratto.

I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono stabilire che ciascuna di esse designi uno o due componenti - individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti al successivo punto 4, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e i criteri indicati ai successivi punti 4 e 5, la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. Al fine di garantire la parità di trattamento e la non discriminazione, le stazioni appaltanti possono costituire elenchi di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Detti elenchi devono essere permanentemente aperti a nuove iscrizioni.

L'attività di scelta dei componenti dei CCT designati dalla Stazione Appaltante è rimessa alla discrezionalità della stessa, tenuto conto della natura dell'incarico che ha natura fiduciaria, del criterio di rotazione e delle specifiche competenze.

Le designazioni sono espresse dalle parti tramite scambio di e-mail certificate. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato paragrafo 2d), questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente paragrafo.

2d Costituzione del Collegio Consultivo Tecnico

Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

Entro i successivi 15 (quindici) giorni dall'accettazione, deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza del responsabile del progetto e del rappresentante dell'operatore economico affidatario, tenuti a rendere un verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio.

Nel verbale di cui sopra:

- a. sia il Presidente sia i componenti del CCT dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.D.R. n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al successivo punto 5, ove non attestata secondo la medesima modalità al momento dell'accettazione dell'incarico;
- b. le parti dichiarano, qualora non lo abbiano fatto in precedenza, di avvalersi della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile;
- c. sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni, gli oneri di funzionamento del CCT, nonché i tempi e le modalità con cui sarà liquidata la parte fissa del compenso al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

La sostituzione del Presidente e/o dei componenti del CCT, che eventualmente si renda necessaria per indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dall'incarico per giusta causa, è disposta con le medesime modalità con cui si è proceduto alla relativa nomina.

3. FORMAZIONE DELL'ELENCO

L'Elenco sarà composto da due sezioni:

a. Presidenti del Collegio Consultivo Tecnico

b. Componenti del Collegio Consultivo Tecnico

entrambe suddivise e organizzate nelle seguenti sottosezioni:

- profilo attinente al settore dell'Ingegneria/Architettura;
- profilo attinente al settore Giuridico;
- profilo attinente al settore Economico.

L'Elenco per la designazione del CCT, dopo la sua costituzione, sarà aggiornato mediante l'acquisizione di nuove candidature che verranno valutate in occasione della prima revisione utile che di norma avverrà con cadenza semestrale. Pertanto, gli interessati potranno presentare la propria domanda di iscrizione in qualsiasi momento mediante l'utilizzo dell'apposito modulo messo a disposizione da AdS.

4. REQUISITI

4.1 REQUISITI DI MORALITÀ

Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco coloro che:

- A. siano in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione

Europea;

- B. siano in possesso dei diritti civili e politici;
- C. non hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- D. non hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera C);
- E. non hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- F. non hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- G. non sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera E);
- H. non sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di

reclusione per delitto non colposo;

- I. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. h. hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

4.2 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

- A. assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- B. dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui al primo periodo del presente paragrafo;
- C. componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- D. insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente paragrafo;
- E. magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
- F. professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile

attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera A).

Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di **cinque anni** per la nomina come **membro del Collegio** e ad un periodo minimo di **dieci anni** per la nomina come **presidente**.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

5. INCOMPATIBILITÀ O CAUSE DI ASTENSIONE DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i componenti e il Presidente del CCT devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità.

Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:

- a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
- b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
- c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
- d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

L'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse deve permanere nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del D.lgs. 165/2001 della propria amministrazione o, per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al D.lgs. 165/2001, nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

Resta inteso che i componenti del CCT, incluso il Presidente, non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito allo stesso contratto, funzioni di arbitro né rivestire l'incarico di consulente

tecnico d'ufficio in un giudizio avente ad oggetto il medesimo affidamento.

6. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Le dichiarazioni rese in sede di manifestazione di interesse sono soggette a controllo da parte di AdS.

La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti determina la cancellazione dall'Elenco.

I professionisti sono cancellati dall'Elenco, oltre che nei casi sopra descritti, anche a seguito di istanza di cancellazione da loro presentata.

7. PRINCIPIO DI ROTAZIONE

L'incarico di componente del CCT deve essere affidato nel rispetto del principio di rotazione tenendo conto degli incarichi eventualmente già affidati al soggetto che si intende nominare quale membro del CCT.

Tutte le informazioni fornite al CCT durante il mandato sono coperte dalla riservatezza ed utilizzate solo allo scopo di evitare/risolvere le controversie tra le Parti.

8. DETERMINAZIONI O PARERI

Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.

L'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.

Quando l'acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del CCT assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla

risoluzione, sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori.

Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

9. CONTENUTO DELLE DETERMINAZIONI

Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.

Ogni riunione del CCT è verbalizzata.

È facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Il Collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.

Le determinazioni sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

La determinazione deve contenere:

- l'indicazione dei componenti del CCT;
- l'indicazione delle parti e dei soggetti che intervengono nell'esecuzione del contratto (DEC, RUP, coordinatore della sicurezza, verificatore della conformità in corso d'opera, altro), ove siano state consultate, se ritenuto necessario per garantire una compiuta esaustività;

- l'indicazione dei quesiti ;
- la data di presentazione scritta del quesito;
- l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
- il dispositivo, espresso secondo i canoni della chiarezza e della univocità, al fine di garantirne l'immediata eseguibilità;
- l'indicazione della sede della determinazione o delle modalità con cui è stata emessa;
- la sottoscrizione di tutti i componenti del CCT, con l'indicazione del voto e del giorno, mese ed anno in cui è apposta;
- un allegato, avente funzione di resoconto dell'attività svolta, con l'indicazione del compenso, calcolato ai sensi dell'art. 10 e la relativa ripartizione tra le parti.

10. COMPENSO

Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso non può superare:

- A. in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
- B. in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro.

Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone

l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022.

11. RITARDI DEL COLLEGIO

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni rispetto al termine ordinario di 15 (quindici) giorni o di 0 giorni nel caso di particolari esigenze istruttorie, è prevista una decurtazione del compenso stabilito, da un decimo ad un terzo, per ogni ritardo, come segue:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse da 1 a 30 giorni di ritardo;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della domanda.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del CCT non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

12. SCIOGLIMENTO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - DECADENZA

Il CCT è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure nell'ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

Ogni componente del CCT non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 (dieci) incarichi ogni due anni.

Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui al paragrafo 2. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.

I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua

costituzione.

Norme finali

Prima della formale costituzione del CCT, ciascun componente deve sottoscrivere per accettazione il disciplinare tecnico di incarico, oltre all'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria da AdS.

Nel caso in cui il designato rinunci all'incarico per almeno due volte senza fornire motivazione in merito o nel caso di rinuncia successiva al perfezionamento dell'incarico senza giustificato motivo, AdS si riserva di sospendere l'iscrizione dall'Elenco.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni di legge in materia, ed in particolare:

- il D. Lgs. 36/2023 ed il relativo allegato V.2;
- le Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del CCT approvate dal MIT del 17 gennaio 2022.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e dal D.lgs. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla formazione dell'Elenco e per le attività conseguenti.

I suddetti dati possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla permanenza dell'interessato all'interno dell'Elenco, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono a AdS, nonché, per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di far parte dell'Elenco ed essere nominato quale componente del CCT.

I dati personali in questione vengono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. Il titolare del trattamento dei dati è AdS.

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o di regolamento e possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle

delibere del Garante per la protezione dei dati personali.

L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al GDPR, i diritti previsti dagli art. 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.